



# COMUNE DI VICARI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 21.03.2011

Modificato con Deliberazione di C.C. n. 52 del 10 DIC, 2019

**ART. 1**  
**OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

Il Comune di Vicari provvede ad erogare il servizio di assistenza economica, intesa come intervento assistenziale esplicito in favore di persone e/o nuclei familiari che versano per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico, così come previsto dall'art. 3 della L.R. 22/86.

L'Assistenza economica costituisce una forma di intervento limitata nel tempo con scadenza annuale, che si configura quale servizio di base non disgiunto dagli altri interventi, bensì coordinato con l'intera rete di servizi socio-assistenziali istituiti dal Comune.

L'erogazione dell'assistenza economica è subordinata :

- a) All'individuazione di una condizione di insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti del nucleo familiare, allorché non vi siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedono all'integrazione di tale reddito;
- b) Alla effettuazione degli accertamenti del caso nelle forme e secondo i criteri previsti dal presente regolamento;
- c) Alla valutazione della possibilità di erogare servizi o prestazioni alternative;
- d) All'accertamento in sede di istruttoria che l'assistenza economica, anche in relazione ai fatti ed agli elementi contingenti, sia l'unica in grado di dare risposte adeguate al bisogno dell'utente.

**Art. 2**  
**FORME DI ASSISTENZA**

Le forme d'intervento economico a sostegno dei soggetti disagiati sono articolate nel seguente modo:

1. Assistenza economica per servizio civico;
2. Assistenza economica Temporanea in favore di soggetti non idonei e/o non nelle condizioni di poter svolgere l'attività lavorativa, e/o membri di nucleo familiare i cui altri componenti si trovano nelle medesime condizioni;
3. Assistenza economica straordinaria;
4. Assistenza economica in favore di gestanti nubi, ragazze madre, Contributo economico Ex Enaoli .

L'accesso alle prestazioni di carattere economico è consentito in relazione "al minimo vitale", che rappresenta la soglia minima di reddito, ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita.

**Art. 3**  
**ESPLICITAZIONE DELLO STATO DI DISAGIO/ECONOMICO CON RIFERIMENTO ALLE DIVERSE FORME DI ASSISTENZA**

Lo stato di disagio/bisogno economico viene definito, in termini generali, secondo i criteri sotto riportati:

1. Agli effetti dell'assistenza economica straordinaria lo stato di disagio/bisogno economico sussiste in presenza di condizioni reddituali consolidate nell'anno fiscale vigente e delle condizioni soggettive straordinarie previste dalle disposizioni del presente regolamento, che disciplinano tale forma di assistenza in riferimento ai singoli nuclei familiari.

2. Agli effetti dell'assistenza continuativa e dell'Assegno economico per servizio civico si considerano in condizioni di disagio/bisogno economico, i nuclei familiari che hanno una situazione reddituale inferiore alla soglia del minimo vitale.

*Per "minimo vitale" si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare, sia di carattere biofisico che sociale, e quindi il livello minimo può essere concepito come soglia minima di reddito ritenuta indispensabile per corrispondere a dette esigenze. Il minimo vitale viene calcolato secondo la quota base mensile, corrispondente alla pensione minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata secondo gli indici ISTAT, tenuto conto della composizione familiare nella sua consistenza di fatto di tutti i familiari stabilmente conviventi. Ai fini del suddetto calcolo non sono considerate persone stabilmente conviventi i familiari ospiti di un servizio residenziale e/o in stato di detenzione.*

*La mancanza del minimo vitale determina lo stato di bisogno ed il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza tra il minimo vitale e le risorse del singolo o del nucleo familiare.*

*Alla determinazione del reddito familiare concorrono le entrate di qualsiasi natura derivanti da prestazioni di lavoro, anche occasionale, nonché da prestazioni previdenziali e/o assistenziali, assegni familiari, rendite di qualsiasi natura tranne l'identità di accompagnamento, godute da tutti i componenti del nucleo familiare convivente con il richiedente, a carico o meno, con riferimento all'anno precedente alla richiesta.*

L'assistenza economica non è compatibile con nessun'altra forma di intervento economico quando viene soddisfatto il minimo vitale.

#### Art. 4

#### DETERMINAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE E DEL NUCLEO FAMILIARE

In applicazione della legge 27 dicembre 1997 n.449 e relativi provvedimenti attuativi viene utilizzato, quale indicatore della situazione reddituale del nucleo familiare, l'indicatore ISEE.

Non concorrono alla determinazione del reddito, le pensioni erogate ai mutilati ed invalidi, ai superstiti dei caduti in guerra ed indennità accessorie come rendite INAIL.

Per nucleo familiare si intende un nucleo composto da due persone legate da un vincolo matrimoniale o una convivenza more uxorio, ovvero che lega due persone in comunione di vita, i rispettivi figli riconosciuti e/o eventuali minori in affidato, e dagli affiliati con loro conviventi partecipano alla formazione ed alla gestione del bilancio familiare.

#### Art. 5

#### MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La richiesta di prestazione assistenziale deve essere presentata per iscritto all'Amministrazione Comunale direttamente da un qualsiasi componente il nucleo familiare, utilizzando l'apposito modulo fornito dall'Ufficio Servizi Sociali e specificando il tipo di beneficio economico di cui si intende fruire. E' ammissibile una sola istanza per nucleo familiare.

L'interessato è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445 /2000 e successive modifiche :

1. La residenza del richiedente e dei soggetti componenti il nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare, nel comune;
2. La composizione del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare;
3. La situazione reddituale di tutti i componenti maggiorenni;
- 4. Ogni provento economico conseguito a qualsiasi titolo nell'anno precedente e non soggetto a dichiarazione reddituale;
5. Trovarsi in stato di disoccupazione e/o inoccupazione. Nel caso in cui si svolga un'attività lavorativa essa deve configurarsi come un'attività non a tempo pieno e/o che non si espliciti per tutto il periodo dell'anno, il cui corrispettivo economico non sia sufficiente a garantire il minimo vitale mensile.

La richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. Certificazione ISEE rilasciata dai soggetti abilitati.
2. Certificato di frequenza scolastica qualora ricorra tale situazione per i componenti il nucleo;
3. Certificato medico rilasciato dal medico di base, attestante l'idoneità fisica a svolgere o non l'attività lavorativa;
4. Ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della richiesta presentata.

L'istanza completa della documentazione andrà protocollata ed iscritta in ordine cronologico in apposito registro istituito e tenuto dall'Ufficio Servizi Sociali.

L'Ufficio Servizi Sociali controllerà singolarmente la veridicità dei dati dichiarati dai richiedenti il beneficio e informerà il cittadino che in caso di dichiarazione mendace, sarà soggetto alle sanzioni di cui all'art. 496 del Codice Penale.

<b>Art. 6</b> <b>ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTI</b>
-------------------------------------------------------------------

Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle pratiche di assistenza verranno espletate nell'ambito del settore "Servizi Sociali", dai dipendenti assegnati e sotto la diretta responsabilità del capo settore e/o del dirigente della suddetta unità operativa, ai sensi della L.R. n°10/1991.

Per l'esame e l'istruttoria di tutte le richieste di assistenza economica, di cui al presente regolamento, l'Ufficio di Servizio Sociale ha facoltà di avvalersi, oltre che della relazione dell'Assistente Sociale, anche delle informazioni della Polizia Municipale, limitatamente alla verifica delle condizioni economiche, lavorative e abitative dei soggetti/nuclei familiari interessati.

Potranno essere richieste informazioni agli U.P.L.M.O. e ad altri Enti pubblici, ai fini della verifica dell'acquisizione di elementi necessari ed utili per la relativa attività istruttoria.

Eventuali più istanze di assistenza, provenienti da soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare, saranno unificate ai fini istruttori.

**Art. 7**  
**PROVVEDIMENTO EROGATIVO DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI**

Ogni istanza posta in istruttoria deve seguire, al termine dell'attività istruttoria stessa, apposito provvedimento. E' però consentito di esitare più istanze mirate ad ottenere lo stesso tipo d'intervento assistenziale, adottando un solo provvedimento a condizione che dal contesto dello stesso si evincano i seguenti elementi:

1. Estremi delle istanze e generalità dei soggetti richiedenti;
2. Esito dell'istruttoria con riferimento alle singole istanze;
3. Esplicitazione dei criteri e delle modalità di quantificazione di ogni singolo intervento assistenziale, con riferimento alla normativa dettata dal presente regolamento e con specificazione delle motivazioni che hanno determinato eventuali trattamenti differenziati.

**Art. 8**  
**SCHEDARIO DEI SOGGETTI ASSISTITI**

L'ufficio proposto alle pratiche di assistenza avrà cura di istituire una cartella sociale per ogni soggetto assistito, nella quale verranno riportati i dati sociali e annotati i vari interventi assistenziali attuati nel corso dell'anno. Inoltre sarà creato uno schedario che sarà costantemente aggiornato e sarà costituito da un elenco di tutti gli utenti che hanno presentato richiesta e hanno usufruito di possibili e i previsti interventi di assistenza economica.

**Art. 9**  
**LIMITI E CRITERI PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA**

L'Attivazione dell'Assistenza economica soggiace ai limiti e alle condizioni sotto specificati:

1. "I soggetti richiedenti che siano per età e per condizioni fisiche, idonei all'attività lavorativa, dovranno essere inseriti nei progetti di servizio civico.
2. L'assistenza economica potrà essere erogata più volte nello stesso anno. Nello specifico, l'assistenza economica straordinaria due volte l'anno, su valutazione sociale da parte dell'assistente sociale, trascorsi sei mesi; l'assistenza economica con avvio al servizio civico può essere erogata per un periodo minimo di un mese rinnovabile per ulteriori mesi consecutivi durante lo stesso anno, organizzando così una nuova turnazione dei soggetti già presenti in graduatoria in funzione delle risorse finanziarie e delle esigenze amministrative legate ai progetti comunali. Ove la graduatoria per servizio civico non presentasse un numero sufficiente di richiedenti o in caso di rinuncia di ciascuno dei richiedenti inseriti in graduatoria, è possibile con nuovo avviso pubblico, riaprire i termini di presentazione delle istanze per la redazione di una nuova graduatoria."
3. Il contributo potrà anche essere accordato in forma intermittente e/o nella percentuale stabilita con apposita deliberazione di Giunta, se lo impongono le ridotte disponibilità di bilancio.
4. In sede di istruttoria delle istanze per la richiesta dell'Assistenza economica straordinaria o temporanea, sarà accordata priorità, su valutazione sociale dell'Assistente Sociale, ai casi di maggiore disagio economico.

**Art. 10**  
**ASSISTENZA ECONOMICA CON AVVIO AL SERVIZIO CIVICO**

Le finalità assistenziali e di sostegno nei confronti dei nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico, possono essere conseguite dall'Amministrazione Comunale anche attraverso l'assegnazione di contributi economici, cui sia collegata un'attività lavorativa socialmente utile.

Il Servizio Civico è un'attività di pubblico interesse, che può essere svolta da tutti i cittadini, di maggiore età, residenti nel Comune di Vicari da almeno un anno, privi di occupazione ed in stato di bisogno.

L'obiettivo principale del servizio in oggetto è la disincentivazione di ogni forma di mero assistenzialismo.

Il servizio civico mira al reinserimento sociale, mediante l'assegnazione di un'attività lavorativa, di soggetti portatori di un disagio socio-economico.

Le altre forme di intervento economico assumono carattere puramente residuale, che potranno essere erogate soltanto in favore dei cittadini impossibilitati per motivi di salute allo svolgimento del servizio civico.

1. Possono accedere al servizio I cittadini residenti nel comune di Vicari di età compresa dai 18 fino all'età pensionabile (determinata dall'adeguamento previsto dai requisiti anagrafici definiti dalle riforme pensionistiche).

Potrà fruire del servizio civico soltanto un componente per nucleo familiare.

Nel caso in cui il richiedente non potrà prestare l'attività lavorativa, documentata da apposita certificazione medica, il servizio potrà essere prestato, pena la decadenza dal beneficio, da un altro componente il nucleo familiare in età lavorativa, idoneo a svolgere il servizio stesso.

## 2.Redazione graduatoria

A seguito della presentazione delle istanze per poter fruire del beneficio l'Ufficio Servizi Sociali redigerà apposita graduatoria, da proporsi per l'approvazione della Giunta, attenendosi ai seguenti indicatori.

Nella istanza il richiedente deve indicare in quale progetto intende prestare l'attività lavorativa. Il richiedente può presentare richiesta per più progetti ma l'avviamento ad un progetto comporta la contestuale esclusione dagli altri.

### a) Rete familiare

- |                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| ▪ Persona sola                                                      | punti 2 |
| ▪ Per ogni figlio <u>minorenne</u> o studente a carico              | punti 2 |
| ▪ Per ogni altro <u>componente</u> il <u>nucleo adulto</u> a carico | punti 1 |
| ▪ Per assenza del coniuge per qualsiasi motivo                      | punti 5 |

### b) Affitto di casa

- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| ▪ Fino a €.150,00             | punti 1 |
| ▪ Ogni €.50,00 oltre €.150,00 | punti 1 |

- c) ISEE
- Da €.0,00 a €.3.000,00 punti 15
  - Da €.3.000,00 a €.5.000,00 punti 10
  - Da €.5.000,00 fino al raggiungimento del minimo vitale punti 5

Le istanze con reddito ISEE superiore al relativo minimo vitale annuo, non saranno inserite in graduatoria. Il riferimento è al reddito percepito dal nucleo familiare nell'anno in corso alla presentazione dell'istanza”.

d) Rete sociale

- Rete formale allargata (familiare)
- Rete Informale
- Partecipazione a gruppi sportivi, religiosi, socio-culturali e/o associazioni varie;
- Abilità comunicative e relazionali;
- E qualsiasi altro fattore che determina l'emarginazione sociale;

Verranno considerati i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione sociale o lo stato di bisogno socio-economico.

Per tali situazioni può essere attribuito un punteggio compreso tra 0 e 10 punti.

### 3. Esame preliminare delle istanze

Per l'esame preliminare delle istanze, sotto l'aspetto dell'ammissibilità, provvede l'Ufficio Servizi Sociali che, predisporrà la relativa graduatoria dei soggetti richiedenti sulla base del punteggio totalizzato. La graduatoria ha validità di 12 mesi ed è strettamente connessa alla disponibilità delle risorse economiche.

### 4. Progetti di servizi

I cittadini avviati al Servizio Civico verranno utilizzati in ambito comunale, nei progetti di seguito elencati:

Progetto “Ambiente” che riguarda

- Servizio di custodia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche, cimiteri ed impianti sportivi
- Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico
- Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria del centro urbano e zone periferiche dell'abitato
- Servizio di supporto per la gestione dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata.

Progetto “Sostegno” che riguarda

- Servizio di sostegno a favore di alcune categoria di soggetti (anziani, disabili non gravi, minori, ecc.)
- Servizio di assistenza e vigilanza alle scuole negli orari di entrata ed uscita degli scolari
- Pulizia degli edifici comunali;

L'Amministrazione Comunale, di concerto con l'ufficio Servizi Sociali, potrà individuare ogni altra attività che potrà essere avviata mediante il servizio civico.”

#### **5. Tipo di rapporto**

L'incarico che il Comune affida a soggetti inoccupati o disoccupati, non costituisce rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, ma esclusivamente rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art.2222 del C.C., in quanto trattasi di attività a carattere meramente occasionale, le cui competenze non sono soggette ad I.V.A.

Pertanto per l'inserimento nelle attività di servizio civico, i cittadini dichiareranno in apposito modello di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera, consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione.

Comporta la decadenza dall'incarico la mancata presentazione dell'interessato, senza giustificato motivo, nel giorno di convocazione stabilito dall'Ufficio Servizi Sociali, per l'accettazione dell'incarico di inizio Servizio Civico.

L'eventuale rifiuto di avvio al servizio civico da parte dell'interessato deve essere sottoscritto dallo stesso, protocollato ed indirizzato all'Ufficio Servizio Sociale

Perderanno altresì il diritto all'incarico coloro che per ingiustificati motivi si assentano dal lavoro per giorni TRE. L'immotivato ed ingiustificato rifiuto dei beneficiari di essere impiegati in lavori socialmente utili, determinerà l'impossibilità di accedere a qualsiasi contributo economico erogato dal Comune per l'anno cui si riferisce la richiesta.

In caso di assenza per malattia, il beneficiario dovrà presentare giusta certificazione medica. Le ore di lavoro non svolto potranno essere recuperate successivamente ove possibili, altrimenti non verranno retribuite.

#### **6.Durata**

I soggetti ammessi al contributo economico per l'espletamento del servizio civico, potranno essere utilizzati nell'arco dell'anno per un periodo di tempo che verrà definito in relazione alla disponibilità finanziaria e alle esigenze Amministrative relative ai progetti.

Per ogni nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare potrà essere avviato un solo componente il nucleo, che potrà essere anche soggetto diverso dal richiedente il contributo, ma facente parte dello stesso nucleo familiare.

Qualora nell'ambito del nucleo familiare non è possibile avviare nessun soggetto idoneo allo svolgimento del servizio civico, verrà erogata l'assistenza economica temporanea.

Il compenso forfetario orario è fissato in €5,00 da un minimo di 50 ore fino a un massimo di 80 ore mensili, in relazione alla disponibilità finanziaria e alle esigenze Amministrative relative ai progetti. L'orario giornaliero sarà determinato secondo le esigenze del servizio a cui i soggetti saranno assegnati.

Il pagamento agli addetti avverrà mensilmente su certificazione dell'Ufficio Servizi Sociali, che si avvarrà per i controlli circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni, da personale all'uopo preposto.

Il corrispettivo dovuto non è soggetto a ritenute fiscali o previdenziali, poiché la "causa" del rapporto è quello assistenziale e non remunerativa della prestazione lavorativa.

#### **7. Recesso del contratto**

Sia l'Amministrazione Comunale che gli interessati possono per giustificati motivi recedere il contratto con semplice comunicazione scritta, fatta pervenire all'Ufficio Servizi Sociali, così da consentire lo scorrimento della graduatoria. Nel caso in cui il richiedente rifiuti di espletare l'incarico dopo aver firmato il contratto e aver dunque determinato la stipula assicurativa, non avrà più diritto a svolgere i possibili successivi mesi di lavoro durante l'arco dei 12 mesi.

Inoltre la non comunicazione da parte del beneficiario di un'eventuale variazione del proprio reddito che comporti il superamento del minimo vitale l'assistito non comunichi, determinerà immediatamente l'esclusione dal servizio.

L'Amministrazione Comunale potrà sospendere l'erogazione ai beneficiari dei sussidi economici, nonché l'utilizzazione degli stessi in lavori socialmente utili:

- Per venir meno dei requisiti che ne avevano determinato l'ammissione;
- Per comprovata inadempienza dell'attività affidata;
- Nel momento in cui il soggetto assistito trovi un'occupazione.

#### **8. Assicurazione degli addetti**

L'Amministrazione provvederà ad assicurare gli addetti, sia contro gli infortuni che dovessero subire durante la prestazione d'opera, sia per la responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 11**

**ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA IN FAVORE DI SOGGETTI NON IDONEI  
E/O NON NELLE CONDIZIONI DI POTER SVOLGERE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA,  
E/O MEMBRI DI NUCLEO FAMILIARE I CUI ALTRI COMPONENTI SI TROVANO  
NELLE MEDESIME CONDIZIONI"**

L'assistenza economica continuativa prevista dal presente regolamento, rappresenta un intervento economico idoneo a garantire le condizioni di vita di carattere fondamentale nell'ambito del fabbisogno del cosiddetto "minimo vitale". Essa verrà concessa in riferimento alla disponibilità delle risorse economiche del relativo capitolo.

#### **Art. 12**

L'Assegno economico continuativo può essere richiesto dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- Residenza nel Comune di Vicari

- Reddito complessivo del nucleo familiare inferiore alla quota del minimo vitale
- Incapacità lavorativa di tutti i componenti del nucleo familiare
- Nuclei familiari privi di adeguato reddito per motivi di detenzione del capo Famiglia;

L'incapacità lavorativa dovrà essere dimostrata con certificazione medica .

L'intervento assistenziale consiste nell'erogazione al nucleo familiare per il tempo strettamente necessario al reperimento di adeguate risorse economiche, di un contributo mensile di importo quantificato dall'Assistente Sociale ed approvato dalla Giunta e compatibile alla disponibilità finanziaria di bilancio.

L'erogazione del contributo può essere sospesa, qualora si accerti che le condizioni specifiche di bisogno siano mutate, oppure il soggetto interessato abbia rifiutato un lavoro.

I cittadini che intendono accedere a tale beneficio dovranno produrre l'istanza corredata dalla documentazione specificata all'art. 5 del presente regolamento e da ogni altra certificazione e documentazione ritenuta utile per comprovare la particolare condizione di disagio economico.

### Art.13

#### ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

L'Assistenza economica STRAORDINARIA, rappresenta un intervento economico "una Tantum" rivolto a soggetti e/o nuclei familiari in condizioni di disagio derivante da situazioni impreviste ed eccezionali, che incidano sulle normali condizioni del soggetto e/o del nucleo opportunamente documentate e verificate dall'Ufficio Servizi Sociali.

Tali situazioni possono concernere le sotto elencate condizioni o fatti assimilabili:

- 1) Condizioni patologiche particolarmente gravi, interventi chirurgici di carattere eccezionale, terapie costose e prolungate, necessita' di applicazioni di protesi, con esclusione delle protesi dentarie, per un importo che non superi il 50% della spesa sostenuta e documentata;
- 2) Venir meno per decesso, fatto delittuoso, abbandono improvviso, di un congiunto che rappresenta l'unico sostentamento reddituale della famiglia;
- 3) Grave handicap fisico accompagnato da condizione di insufficienza economica e dalla mancanza di altre forme di assistenza istituzionale.
- 4) Ogni altro evento improvviso che va a determinare una precaria situazione economica all'interno del nucleo.

I criteri di quantificazione dei contributi relativi a questo articolo verranno disciplinati nel successivo articolo.

### Art. 14

#### DISCIPLINA DEI CASI DI ASSISTENZA STRAORDINARIA

Contributo straordinario per gravi condizioni patologiche (art. 13 punto 1)

I cittadini che nel rispetto dell'art. 2 intendono accedere al beneficio di cui al punto 1) del precedente articolo, dovranno produrre regolare istanza allegando oltre alla documentazione indicata all'art.5, il certificato medico comprovante la patologia, la copia inerente le spese

sostenute e/o altre importanti spese da sostenere entro l'anno, ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il richiedente attesti se abbia inoltrato o meno istanza di rimborso all'Azienda Sanitaria Locale o ad altri Enti di competenza e se abbia o meno ricevuti rimborsi specificandone in caso positivo l'entità complessiva;

- 1) Il contributo straordinario viene determinato entro il limite massimo del 50% delle spese sostenute e documentate e in ogni caso fino ad una cifra massima annua pari a €. 1.500,00;
- 2) Per i cittadini il cui reddito non superi il minimo vitale e' previsto un rimborso fino al 70% e comunque fino ad un massimo di €.40,00 mensili del costo sostenuto per l'acquisto di farmaci non coperti dal S.S.N., sempre che si dimostri con idonea certificazione medica, la necessità di assumere esclusivamente detti farmaci e non altri e previa presentazione degli scontrini fiscali comprovanti l'acquisto dei farmaci prescritti, rilasciate dalla Farmacia.

Venir meno per decesso, fatto delittuoso, abbandono improvviso, di un congiunto che rappresenta l'unico sostentamento reddituale della famiglia (art. 13 punto 2);

- 1) I cittadini che intendono accedere al beneficio sopra specificato dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di cui all'art. 5 del presente regolamento, valida documentazione comprovante lo stato di disagio derivante dal decesso , fatto delittuoso, abbandono improvviso del congiunto che rappresenta l'unico sostentamento economico della famiglia, a condizione che l'evento si sia verificato nei sei mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza.

Il contributo di cui al presente punto è da ritenersi alternativo all'assistenza economica continuativa e viene determinato nella misura di €. 1.500,00.

Ogni altro evento improvviso che va a determinare una precaria situazione economica all'interno del nucleo.

- 1) I cittadini che intendono accedere al beneficio sopra specificato dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di cui all'art. 5 del presente regolamento, valida documentazione comprovante lo stato di disagio derivante dall'evento successo.

Il contributo corrisposto non potrà superare €.1.500,00.

#### **Art. 15**

#### **CONTRIBUTI IN FAVORE DI GESTANTI NUBILI, RAGAZZE MADRI ED CONTRIBUTO EX-ENAOLI**

Al fine di garantire la realizzazione del diritto alla maternità, nonché il libero ed armonico sviluppo del bambino, l'Amministrazione Comunale attiva interventi contributivi in favore di gestanti ragazze madri e figli orfani di lavoratori italiani, che abbiano i seguenti requisiti:

- Stato civile nubile o condizione di ragazza madre il cui figlio non abbia ancora compiuto 18 anni e sia stato riconosciuto soltanto dalla madre;
  - Residenza nel Comune di Vicari;
  - Reddito complessivo del nucleo familiare non superiore al minimo vitale
  - Stato di gestazione debitamente certificato.
- 2) Le cittadine interessate ad essere ammesse al beneficio dovranno produrre istanza corredata dai documenti di cui all'art. 5 del presente regolamento e dai certificati comprovanti i requisiti di cui sopra.

3) Ai soggetti ammessi potrà essere corrisposto un contributo continuativo mensile che va da €.150,00 a €.250,00.

Sarà compito dell'Assistente Sociale valutare ogni singolo caso e proporre alla G.M. l'importo da erogare. La G.M. con apposito atto deliberativo, potrà approvare la proposta.

Il contributo verrà erogato con decorrenza dalla data della richiesta e fino :

- Alla data del parto per le gestanti nubili;
- Al compimento del 18° anno di età del figlio per le ragazze madri.

4) L' erogazione del contributo cessa nei seguenti casi:

- a) quando il soggetto contrae matrimonio o si trovi di fatto in stato di convivenza;
- b) quando siano venute meno le condizioni di indigenza
- c) quando cessi la gravidanza senza seguito di parto
- d) al raggiungimento del 18° anno di età del minore;
- e) a seguito di adozione, legittimazione o riconoscimento di paternità del minore;
- f) a seguito di ricovero del minore a convitto intero presso un istituto con retta a carico del Comune o di altri Enti pubblici.

5) I soggetti beneficiari di tale assistenza non potranno fruire nello stesso periodo di altre forme di assistenza economica ad eccezione del contributo straordinario di cui all'art. 14 del presente regolamento.

L'eventuale richiesta di conversione del contributo erogato dalla condizione di gestante nubile nel contributo previsto per le ragazze madri, al verificarsi del parto, presuppone la presentazione di un certificato comprovante la nascita del figlio, ferma restando la verifica periodica dei requisiti di cui al 4° comma del presente articolo.

#### Art. 16

### COMPETENZE DELLA GIUNTA

La Giunta è competente ad approvare la graduatoria di cui al punto 2 dell'art. 10 e per deliberare i contributi e i benefici assistenziali previsti dal presente regolamento, fatte salve le attribuzioni gestionali del responsabile del Servizio ai sensi del successivo art. 17.

Nel caso in cui la Giunta disponga l'erogazione di contributi in favore di soggetti /nuclei per i quali l'Ufficio di Servizio Sociale si sia espresso negativamente, dovrà motivare il provvedimento in maniera congrua. Analoga condizione dovrà essere osservata nel caso in cui l'Ufficio di Servizio Sociale proponga l'erogazione di contributi e la Giunta non accolga in tutto od in parte la proposta.

Nel contesto del dispositivo delle deliberazioni adottate dalla Giunta per attivare diverse forme di Assistenza, sarà riconosciuta l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità previste per ciascun intervento dal presente Regolamento.

#### Art 17

### LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI CONTRIBUTI

La liquidazione dei benefici previsti dal presente Regolamento, ove non sia stata disposta nel contesto della deliberazione della Giunta e in tutti i casi , deve avvenire in un momento successivo o

in termini cadenzati e rientra tra le competenze gestionali devolute al Responsabile del Servizio / unità operativa che vi provvede con apposita determinazione.

Le modalità di esercizio delle competenze gestionali del responsabile del servizio e del capo settore, in relazione al Piano Esecutivo di Gestione previsto dall'art. 11 del D.L. n°77/1995, sono disciplinate dal Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Le competenze gestionali del Responsabile del servizio non si estendono agli atti di impegno, che in materia di contributi restano riservati alla Giunta, salvo il disposto del successivo comma.

I responsabili dei servizi sono competenti ad assumere atti di impegno per l'erogazione di interventi assistenziali soltanto nel caso in cui tale competenza risulti espressamente affidata nell'ambito di atti di programmazione e di indirizzo degli organi politici.

**Art. 18**  
**RICHIESTE DI RIESAME**

I provvedimenti di rigetto di istanze mirate ad ottenere interventi o trattamenti socio-assistenziali, dovranno essere notificati agli interessati nei modi di legge a cura dell'Ufficio Servizi Sociali.

Resta ferma la possibilità da parte degli interessati ricorrere avverso le decisioni negative della Giunta, con impugnativa della relativa deliberazione secondo la normativa vigente in materia.

L'Amministrazione Comunale con il supporto del competente ufficio prende in considerazione eventuali richieste di riesame di istanze rigettate, qualora le stesse vengano formulate da parte degli interessati alla luce di elementi di valutazione non presi in esame in sede di istruttoria originaria, oppure in base al convincimento dell'erronea valutazione dei presupposti di fatto e/o di diritto e della disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti assistiti.

**Art. 19**  
**PUBBLICITA' DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA**

I criteri e le modalità di erogazione dei trattamenti di assistenza disciplinati dal presente regolamento saranno resi pubblici, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n°10/91, mediante pubblicazione periodica di AVVISI PUBBLICI, da affiggere all'Albo Pretorio e nei pubblici locali.

**Art. 20**

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa regionale vigente in materia nonché a quella nazionale, se ed in quanto applicabile nella Regione Siciliana

Per l'interpretazione di fattispecie incerte, trovano applicazione le circolari diramate in materia dall'Assessorato Regionale Enti Locali, fatta salva la competenza del Consiglio Comunale per l'interpretazione autentica delle norme del presente Regolamento.

